

di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

comma 3,

dispone che per i pensionati di anzianità, i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in violazione delle norme relative al divieto parziale o totale di cumulo, non si applicano le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni di inadempienza. Il versamento non può essere superiore a quattro volte l'importo della pensione di gennaio 2003.

comma 4,

gli importi, di cui ai commi 2 e 3, dovranno essere versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità definite dagli enti previdenziali di appartenenza. Gli interessati possono effettuare entro tale data il versamento del 30% di quanto dovuto, rateizzando, in cinque rate trimestrali, la differenza, con l'applicazione dell'interesse legale.

comma 5,

a decorrere dal 1° aprile 2003, prevede che i Comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori dei trattamenti pensionistici, procedano all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali per la verifica di situazioni non regolarizzate ai sensi del c. 3.

comma 6,

prevede l'aumento, per l'anno 2003, di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione separata, di cui al c. 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95 e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso del lavoro parasubordinato. Un ulteriore aumento di uguale importo è previsto per il 2004.

comma 7,

dispone che gli enti previdenziali privatizzati, nel rispetto dei principi di autonomia, possono applicare le disposizioni del presente articolo.

Art.48. Fondi interprofessionali per la formazione continua

modifica quanto già previsto dall'art. 118 della legge finanziaria n. 388/2000 in materia dell'istituzione di fondi paritetici nazionali per la formazione continua per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi in questione sono tenuti al versamento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, all'INPS che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

Art.49. Accertamento sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia

comma 1,

Prevede l'introduzione di criteri di verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero, i quali devono essere accertati mediante certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere;

comma 2,

le economie derivanti dall'applicazione del c. 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Art. 50. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

commi 1 e 2,

prevedono nuove disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili, modificative dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81/2000, con riferimento ai requisiti, maturati o che matureranno entro il 31 dicembre 2003, richiesti per ottenere l'indennità provvisoria commisurata al trattamento pensionistico spettante. Inoltre i lavoratori che intendono richiedere tale indennità sono tenuti a pena di decadenza a presentare apposita domanda entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, c. 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, determinati come indicato nel medesimo c. 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003.

comma 4,

i lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

La domanda dovrà essere corredata di una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.

Art. 62. Incentivi agli investimenti

E' prevista una nuova disciplina della normativa di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 in materia di agevolazione degli investimenti nelle aree svantaggiate allo scopo di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e per acquisire i dati necessari per adeguati monitoraggi dei flussi di spesa. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il credito di imposta è attribuito alle imprese del Centro Sud esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree depresse già

individuata dalla Comunità europea. La suddetta agevolazione è estesa alle imprese del Centro Nord ferma restando la preventiva approvazione da parte della Commissione europea. A tale riguardo sono stati messi a disposizione 30 milioni dal 2003 al 2006.

Art. 63. Incentivi alle assunzioni

E' prevista la proroga fino al 31 dicembre 2006 dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma di credito di imposta. Per il 2003 ogni assunzione, che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente, attribuisce ai datori di lavoro per l'intero territorio nazionale un contributo di 100 euro, ovvero di 150 euro se il lavoratore assunto è di età superiore ai 45 anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni.

Sono previsti 300 euro aggiuntivi per le assunzioni al Sud.

Per ottenere il bonus l'azienda dovrà presentare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse

commi 10 e 11,

prevedono che tutte le comunicazioni anche in via telematica relativamente alla situazione dei lavoratori extracomunitari di cui al testo unico n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni debbono essere inviate, oltre che al Ministero dell'interno ed all'INPS, anche all'INAIL.

comma 17,

prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge n. 508/1988, concessa ai sordomuti preverbali è aumentata di 41 euro per dodici mensilità.

comma 56,

prevede in favore delle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 la sospensione, fino al 30 giugno 2003, dei debiti

contributivi maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto n. 31864 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 dicembre 2002 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, di cui al decreto ministeriale n. 31859 del 27 dicembre 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 2002 all' 8 dicembre 2003, in favore dei lavoratori dipendenti della F.I.A.T. AUTO S.p.A. per le sedi indicate dal decreto in parola.

L'INPS verifica il rispetto del periodo massimo di fruizione, pari a 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto dalla normativa vigente.

PAGINA BIANCA

PARTE SESTA

PAGINA BIANCA

BILANCI:

- 1. GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE, art. n. 64, LEGGE 17 MAGGIO 1999, n. 144**

- 2. FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEL PERSONALE DELL'INPS**

- 3. GESTIONE EX SCAU**

A completamento delle notizie fornite in ordine ai risultati di gestione per l'anno 2002, si allegano i bilanci relativi delle seguenti contabilità separate:

1. Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, art. n. 64, legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'INPS.
3. Gestioni ex S.C.A.U.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE

GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE – ART. 64 LEGGE 17.5.1999, N. 144

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 64 della legge 17.5.1999 n. 144 ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, il "Fondo integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto d'impiego" con contestuale cessazione della relativa contribuzione; in favore del personale iscritto, ancora in servizio, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato alla suddetta data.

Per la rilevazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e ai trattamenti erogati successivamente, che restano a carico del bilancio dell'Istituto è stata istituita un'apposita evidenza contabile denominata "Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale".

In generale, a partire dalla suddetta data del 1° ottobre 1999:

- è cessata la contribuzione dovuta al predetto Fondo integrativo;
- è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico maturato sulla base delle anzianità acquisite al 30.9.99 che, peraltro, viene posto in pagamento all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio di base;
- è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% in favore del bilancio dell'Ente, determinato, per il personale iscritto, sull'importo dell'integrazione maturata e, per i pensionati, sull'importo del trattamento integrativo in pagamento.

Nell'ambito della nuova contabilità vengono inoltre rilevate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito del soppresso Fondo integrativo del personale INPS.

O O O

Prima di procedere all'esame delle voci più significative concernenti i proventi e gli oneri della gestione si ritiene utile segnalare che alla fine dell'anno 2002 sono stati accertati:

- una diminuzione degli iscritti pari a 803 unità (n. 12.356 al 31.12.2001; n. 11.553 al 31.12.2002);
- un aumento del numero dei pensionati di 14 unità in quanto gli stessi sono passati da 26.331 unità alla fine dell'anno precedente a 26.345 unità alla fine dell'anno in corso.

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Indicati in complessivi 198 mgl si riferiscono per 16 mgl a contributi pregressi e per 182 mgl a versamenti a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.

Come anticipato in premessa, la contribuzione già prevista per il finanziamento del soppresso Fondo integrativo del personale INPS (6,47% sulle retribuzioni degli impiegati) non è più dovuta dal 1° ottobre 1999.

Contributo di solidarietà

Pari a 6.472 mgl riguarda per 1.374 mgl il contributo a carico degli iscritti e per 5.098 mgl il contributo a carico dei pensionati.

Poste correttive e compensative delle uscite

Iscritte per 9.708 mgl riguardano il recupero di prestazioni.

Variazioni patrimoniali straordinarie

Quantificate in 30.695 mgl riguardano la quota di pertinenza della gestione relativa al plusvalore sugli immobili, della gestione unitaria, alienati dall'Istituto.

Trasferimento dal Fondo orfani

Indicato in 1.553 mgl costituisce l'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita del Fondo orfani per la quota parte commisurata alle contribuzioni dei dipendenti iscritti anche al soppresso Fondo di previdenza (39,99%). Tale importo è destinato a favore di quest'ultimo Fondo e, quindi, alla Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/1998.

Oneri per il personale in quiescenza

Pari a complessivi 121.671 mgl si riferiscono agli oneri per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, che figurano al netto del rateo di I.I.S. a carico dell'Amministrazione per le anzianità maturate fino al 31.12.1994. L'importo risultante include, anche per l'esercizio 2002, gli oneri, compresi gli arretrati, connessi con la riliquidazione dei trattamenti integrativi degli ex dipendenti di qualifica dirigenziale sulla base della retribuzione di posizione e dell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti di pari qualifica in servizio.

La riliquidazione riguarda solo la misura degli emolumenti fino al 31 dicembre 1997 in quanto il sistema di adeguamento previsto risulta sostituito, a partire dal 1° gennaio 1998 dal sistema di perequazione generale delle pensioni di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°503.

Oneri di pertinenza dell'anno per liquidazioni in capitale impegnate in precedenti esercizi

L'importo di 2.081 mgl rappresenta la quota di competenza economica 2002 delle liquidazioni in capitale erogate negli anni 1997, 1998 e 1999 il cui ammontare è stato ripartito, in termini economici, fra più esercizi.

O O O

In attuazione delle norme di cui all'art. 64 della legge n. 144/1999, l'eccedenza degli oneri, 124.212 mgl, sui proventi, 49.079 mgl, pari a 75.133 mgl/€, viene fronteggiata iscrivendo a pareggio tra le entrate un recupero per pari importo che viene posto a carico del bilancio dell'Istituto.

28 LUG. 2003

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

RENDICONTO

2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE PER I TRATTAMENTI
A FAVORE DEL PERSONALECONSUNTIVO
(in unità)

	ENTRATE	PREVENTIVO		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZIONE 2002	AGGIORNATO 2002	2002
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI:	206.583	154.937	197.986
	- contributi			16.226
	- versamento a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.....	206.583	154.937	181.760
2	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':	6.579.661	6.580.694	6.471.577
	- a carico degli iscritti.....	1.466.738	1.406.829	1.373.501
	- a carico dei pensionati.....	5.112.923	5.173.865	5.098.076
3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:	420.046	502.169	439.122
	- interessi attivi su riscossione rate ammortamento mutui ipotecari.....	413.166	500.000	437.497
	- interessi attivi diversi.....	6.880	2.169	1.625
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE:	5.422.797	5.422.797	9.706.568
	- recupero di prestazioni.....	5.422.797	5.422.797	9.706.568
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	12.629.087	12.660.597	16.815.253
5	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	45.801.763	22.601.193	30.695.128
	- plusvalore su immobili alienati.....	45.353.078	22.601.193	7.777.772
	- plusvalore su titoli.....	100	0	0
	- plusvalore ed eccedenza Fondo ammortamento immobili ceduti.....	0	0	22.917.356
6	ECCEDEXA DEL FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI.....	448.585	0	14.905
7	TRASFERIMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ECCEDEXA ANNUALE DELLE ENTRATE SULLE SPESE DEL FONDO ORFANI.....	1.503.579	1.513.494	1.553.475
	COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	45.801.763	22.601.193	32.263.508
8	RECUPERO A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE DEGLI ONERI DEL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI.....	29.550.679	53.064.757	75.133.443
	TOTALE DELLE ENTRATE	75.352.442	75.665.950	124.212.204